

SCHEMA SINTETICA SUL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

In seguito al processo di liberalizzazione del settore energetico avviato dalla direttiva europea 96/92/Ce, ed agli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto, con il D.Lgs 79/99, la nuova forma di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili è rappresentata dai certificati verdi (di seguito Cv).

Gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999, che hanno diritto alla certificazione verde, sono quelli che utilizzano le seguenti fonti rinnovabili:

- Sole;
- Vento;
- Risorse idriche e geotermiche;
- Maree e moto ondoso;
- Biomasse;
- Rifiuti organici ed inorganici.

IL QUADRO NORMATIVO

La principale normativa di riferimento che ha portato all'istituzione dei Cv è la seguente:

- Direttiva 96/92/Ce, (GUCE 30 gennaio 1997) “*Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- Delibera CIPE 19/11/98 n. 137 (GU 10 febbraio 1999), “*Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra*”;
- D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79 (GU 31 marzo 1999), “*Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- DM 11 novembre 1999 (GU 14 dicembre 1999), “*Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79*”;
- DM 18 marzo 2002 (GU del 25 marzo 2002), “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato del 10 novembre 1999*”;
- Delibera dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas del 19 marzo 2002, n. 42 “*Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79*”;
- Direttiva 2001/77/Ce (GUCE del 27 ottobre 2001), “*Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”.

Il D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, nell'art. 11, prevede: “*al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o producano energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere, nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente, alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto*”.



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

Tale decreto prevede:

- la priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- la corresponsione di contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti.

Le scadenze imposte possono essere così sintetizzate:

- dal 2001, chi produce o importa energia elettrica da fonti non rinnovabili ha l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, al netto delle esportazioni, nell'anno successivo, una quota prodotta da fonti rinnovabili, tramite impianti entrati in esercizio o ripotenziati successivamente al 1° aprile 1999, tale quota viene calcolata al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni e di una franchigia pari a 100 GWh ;
- dal 1° gennaio 2002 la quota è fissata per il 2 % ;
- l'obbligo del 2% può essere assolto da parte degli importatori o produttori anche acquistando, in tutto o in parte, Certificati verdi da produttori terzi.

IL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI (Cv)

1. Il meccanismo di emissione

I Cv costituiscono il documento che attesta la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e vengono emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA (GRTN), che è una società per azioni posseduta al 100% dal Ministro del Tesoro.

Il meccanismo dei Cv si applica unicamente alle fonti rinnovabili vere e proprie o a quelle totalmente equiparate come il trattamento di rifiuti organici e inorganici.

Tale meccanismo non si applica a quelle fonti assimilate che sono individuate dalla Delibera CIP 6/92: nella cogenerazione termica ed elettrica, l'utilizzo di calore di risulta, di fumi di scarico, o di altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, ovvero nell'impiego di fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori e isolati.

Alla stessa società, il D.lgs 79/99 ha affidato anche il compito tecnico di:

- qualificare gli impianti, la cui produzione derivi da fonti rinnovabili, che sono entrati successivamente al 1° aprile 1999, o che entreranno in esercizio, a seguito di costruzione ex novo, potenziamento, rifacimento o riattivazione;
- tenere il registro dei Cv di proprietà dei singoli fornitori di energia elettrica;
- verificare la congruità dei quantitativi di Cv emessi con la produzione annua.

2. Modalità di emissione dei Certificati verdi

L'emissione dei Cv prevede come condizione necessaria, il riconoscimento della qualifica di **“Impianto alimentato da fonti rinnovabili, Iafr”**.

A seguito del riconoscimento, il GRTN assegna su richiesta del produttore qualificato, un numero di Cv, di taglia minima pari a 100 MWh, in base alla produzione annua di energia elettrica, dichiarata con un'autocertificazione.



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

Il Gestore del mercato (GME), società costituita da GRTN ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 79/99, ha il compito di organizzare una sede per la contrattazione dei Cv al fine di consentirne il libero mercato, parallelamente al mercato dell'energia elettrica ma con esso interconnesso.

L'emissione di Cv nei confronti di produttori può essere effettuata secondo 2 modalità:

1. **“a consuntivo”**, sulla base dell'energia effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente;
2. **“a preventivo”**, sulla base della producibilità attesa per l'impianto in questione, successivamente, si deve comunque inviare una copia della dichiarazione **“Utf”** che attesta l'effettiva produzione di energia elettrica nell'anno a cui si riferiscono i Cv emessi.

I Cv sono validi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 e 2, del Dlgs 79/99, solo per l'anno a cui si riferiscono.

Essi debbono essere utilizzati nel corso dell'anno seguente ed essere consegnati al GRTN entro il 1° trimestre dell'anno successivo ancora.

Il GRTN, ricevuti i Cv, li annullerà riconoscendo al titolare che li deposita il soddisfacimento della corrispondente quota di energia “verde”.

I Cv relativi ad uno stesso impianto possono essere emessi al massimo per 8 anni, dopo di che l'energia prodotta dovrà essere venduta, tramite i canali tradizionali, ai prezzi correnti di mercato.

Il GRTN può emettere, oltre ai Cv, anche:

- Cv a proprio favore, a fronte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili cui sono riconosciuti i benefici previsti dalla delibera CIP 6/92, limitatamente a quelli entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999, in accordo con il DM 11 novembre 1999, art. 9.
- Cv non riferiti ad alcun impianto specifico (certificati allo scoperto), che potranno essere emessi al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, con l'obbligo di effettuare poi una compensazione su base triennale degli eventuali diritti emessi in assenza di disponibilità.

3. Il valore dei Certificati verdi

Il prezzo dei Cv sarà determinato dall'incontro fra domanda e offerta.

La domanda

Nel mercato dei Cv la domanda è determinata, anno per anno, dai quantitativi di energia elettrica da fonti convenzionali prodotta e importata nell'anno precedente e dalla quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili da immettere nella rete nazionale, pari, per il 2002 al 2% dell'energia elettrica prodotta da fonti convenzionali.

L'offerta

L'offerta è invece costituita dai Cv emessi dal GRTN e che sono rilasciati relativamente alla produzione dell'anno in corso oppure con un anno di anticipo sulla base dei quantitativi presunti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

Esiste, comunque, un prezzo d'offerta di riferimento valido per i Cv emessi a proprio favore dal GRTN, secondo criteri stabiliti dall'art. 9 del DM 11 novembre 1999.

Tale prezzo è determinato sulla base della differenza tra il costo medio di acquisto (incentivo riconosciuto ai produttori) ed il prezzo medio di vendita, ossia il prezzo di assegnazione al mercato da parte del GRTN, questi sono relativi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ammessi ad usufruire degli incentivi previsti dalla delibera CIP 6/92 ed entrati in funzione a dopo il 1° aprile 1999.

Secondo le stime del GRTN effettuate sui dati del 2001, il prezzo dell'offerta per i Cv risulta attualmente essere pari a 7 Eurocent/KWh.

4. Confronto tra i meccanismo di incentivazione CIP 6/92 ed i Certificati verdi

La differenza sostanziale tra il meccanismo di incentivazione del CIP 6/92 ed i Cv è dovuta al fatto che mentre i primi obbligavano l'ENEL ad acquistare l'energia da produttori prescelti ed inseriti in una specifica graduatoria, a prezzi che in alcuni casi erano il triplo di quello corrente, i Cv introducono le leggi di mercato nel settore delle fonti rinnovabili e le legano a scelte imprenditoriali.

Un altro elemento di differenziazione è che non vengono previsti incentivi diversi a seconda della tipologia di fonte rinnovabile impiegata o delle modalità operative dell'impianto.

Si prevede, infatti, un incentivo unico che crea competitività fra le varie fonti rinnovabili al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative più efficienti e più efficaci.

Si devono, comunque evidenziare alcuni aspetti ancora incerti come:

- la definizione della quota d'obbligo (2% per l'anno 2002), questa infatti può essere soggetta a revisione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi (anche comunitari) relativi all'impiego di energia da fonti rinnovabili. Questo non consente di programmare la domanda di medio-lungo periodo, e nuovi impianti, oggetto di investimenti, richiedono mediamente per la realizzazione 4-5 anni;
- la determinazione di criteri per il riconoscimento della qualifica di energia rinnovabile;
- la necessità di definire un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti inadempienti verso gli obblighi dell'autocertificazione e di immissione della quota di energia elettrica rinnovabile nel sistema elettrico nazionale.